



DICHIARAZIONE CAM

Il presente documento contiene dichiarazioni e informazioni sulla conformità del prodotto al Decreto 24 novembre 2025 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili.

Publicato in Gazzetta il 03 dicembre 2025, da qui, in poi, definito "Decreto CAM"

CONSOLIDANTE CALCE

Si raccomanda di richiedere i documenti sottoelencati e citati nelle successive sezioni al nostro servizio di Assistenza Tecnica: assistenza@oikos-group.it

• SDS

DECRETO CAM

2.4.15

PITTURE E VERNICI

Obbligatorio - questo criterio trova applicazione perché il prodotto appartiene alla categoria

Criterio:

Le pitture e le vernici non devono contenere sostanze in concentrazioni tali da classificarle come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi della sezione 4.1 Allegato 1 del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).

Verifica:

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. La dimostrazione del rispetto di questo criterio avviene tramite dichiarazione del legale rappresentante che attesti la non pericolosità del prodotto secondo quanto previsto dal criterio, con allegata la scheda di dati di sicurezza (SDS) che in sezione 2 non riporti alcuna delle indicazioni di pericolo qui citate.

Questa informazione è reperibile al punto 2.1 della scheda di sicurezza.
In particolare, non dovranno comparire le seguenti frasi:

- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

DICHIARAZIONE:

Si dichiara che il prodotto CONSOLIDANTE CALCE non presenta classificazione di pericolosità indicata dalle frasi di pericolo H400, H410 e H411 come verificabile dalla scheda di sicurezza.

Questa dichiarazione costituisce la prevista "dimostrazione", richiesta al punto 2.4.15 del Decreto CAM, per il rispetto del criterio ivi contenuto.

GATTEO, 29 aprile 2026

Roberta Vecchi
Amministratore unico